

ASSO BEAVER FITNESS APS
VIA DANTE 45/5 ARENZANO GE
CF PIVA 02630420996

1

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
BEAVER FITNESS**

Il giorno 21 del mese di DICEMBRE dell'anno 2024 alle ore 17.00., presso la sede legale sita in VIA DANTE 45 ARENZANO GE, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica "BEAVER FITNESS APS" affiliata all'UNIONE SPORTIVA ACLI, Ente di Promozione Sportiva del CONI, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento US ACLI, della delibera CONI 255/2023 e dell'art. 33, comma 6 del D.lgs. 36/2021 per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Regolamento Safeguarding)

Sono presenti i sigg.ri:

- FERRARIS RENZO SEGRETARIO
- MARCHELLI SARA VICEPRESIDENTE
- FERRARIS FRANCESCO PRESIDENTE
-

Presiede la seduta il Presidente dell'Associazione/Società sportiva FRANCESCO FERRARIS che, constatata la validità, dà inizio ai lavori. Funge da segretario verbalizzante il sig. RENZO FERRARIS..

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente riferisce che la convocazione della riunione odierna è dovuta alla necessità della nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tale adempimento risponde a quanto richiesto dall'art. 4, comma 5 del Regolamento US ACLI in ottemperanza alla delibera 25 luglio 2023, n. 255 di Giunta Nazionale del CONI e, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021, stabilisce che ogni ente sportivo dilettantistico debba procedere a "nominare entro il 1 luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021"; prevedendo inoltre

l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

In ossequio alla suddetta norma, **UNIONE SPORTIVA ACLI**, in qualità di Ente di Promozione Sportiva del CONI, cui l'associazione/società sportiva è affiliata, all'art. 4, comma 5 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) ha disposto che *"le Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021,"*, recependo le direttive del CONI.

La nomina di detto Responsabile costituisce per gli enti sportivi dilettantistici un obbligo in adempimento alle disposizioni sopra richiamate, nel rispetto delle quali dovrà essere individuato tra i soggetti che, oltre ad essere in possesso di competenze/esperienza nell'ambito sportivo necessari per svolgere l'incarico, si pongano in condizioni di autonomia e indipendenza nei confronti dell'organizzazione sociale, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche solamente potenziale, o che possano influenzare negativamente l'operato dell'incaricato.

QUESTO RAPPRESENTA MOMENTANEAMENTE UN PROBLEMA PERCHE LE PERSONE AD OGGI CONTATTATE NON HANNO ACCETTATO L'INCARICO ADDUCENDO UN RAPPORTO RISCHIO BENEFICI TROPPO GRANDE PRIMA ANCORA DI AVER PARLATO DI CIFRE DI COMPENSI.

Alla luce di ciò, il Presidente si autopropone per la nomina senza alcun compenso e auspicando si trovi al più presto una persona terza a prenderne le veci, impegnandosi fin da subito qualora si trovi una persona di fiducia a dimettersi per riproporre una votazione senza indugio. Viene posto alla valutazione del Consiglio il curriculum vitae del presidente, cui è allegato il certificato del casellario giudiziale che dovrà essere mantenuto aggiornato e inviato al Consiglio

Il Consiglio, ritenendo il profilo proposto l'unica soluzione possibile in questo momento **delibera all'unanimità la nomina il sig. francesco ferraris quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (c.d. Regolamento Safeguarding)", nonché ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021 con efficacia di incarico a decorrere dal 1° luglio 2024.**

In qualità di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Associazione/Società sportiva dilettantistica, spetterà al sig. **francesco ferraris** – come meglio dettagliato nel conferimento di incarico – il rispetto dei seguenti obblighi:

1) Il responsabile, al momento dell'insediamento, dovrà redigere un regolamento delle proprie attività (sia organizzativo che operativo) che disciplini il proprio funzionamento interno (determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi e verifica dei modelli delle singole società affiliate, ect) (art. 3/4/5 delibera della giunta nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023.).


- 2) Il responsabile trasmette, senza indugio, il regolamento interno a US ACLI, quale Ente di Promozione Sportiva cui aderisce (art. 3/4/5 delibera della giunta nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023.).
- 3) Il responsabile ha l'obbligo, altresì, di verificare la predisposizione e adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs 198/06 e la loro conformità alla normativa di riferimento e alle linee-guida redatte da US ACLI da parte delle associazioni e società affiliate a US ACLI. (art. 3/4/5 delibera della giunta nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023.).
- 4) Il responsabile ha l'obbligo di segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- 5) Ogni altro obbligo richiesto dalla normativa statale e CONI.
- 6) Obbligo di comunicare immediatamente ogni eventuale modifica relativa al casellario ed in particolare, eventuali, iscrizioni nel registro degli indagati in relazione ai reati previsti dalla normativa a tutela dei minori.

Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, la nomina del Responsabile sarà pubblicata senza indugio sul sito internet istituzionale, affissa presso la sede della medesima e comunicata al **Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding di US ACLI** al seguente indirizzo mail **ufficiogarante@us.acli.it** secondo le procedure indicate da quest'ultimo e ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 5 del Regolamento Safeguarding di US ACLI.

Alle ore 17.45., non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta.

arenzano genova 21 12 2024

Il presidente



Il segretario





Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 25 BIS IN RELAZIONE ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 21133/2023/R

Al nome di: **FERRARIS**
 Cognome: **FRANCESCO**
 Nome:
 Data di nascita: **09/11/1977**
 Luogo di Nascita: **PERUGIA (PG) - ITALIA**
 Sesso: **M**



sulla richiesta di: **DATORE DI LAVORO**
 per uso: **ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO - SOCIETA' ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

GENOVA, 26/10/2023 11:04



Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 24 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

